

guerra, si desume che, le funzioni di direttore venivano esercitate da un soggetto (« Consigliere direttore ») che, come gli altri componenti del Comitato amministratore, non era legato all'Ente stesso da un rapporto di pubblico impiego; pertanto, il ricorso proposto dal direttore del detto Ente volto a rivendicare il proprio diritto ad un maggiore compenso non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

495 — 15 giugno 1979 — Pres. ANELLI, Est. NOCCELLI — Petriacci (avv. Costa) c. Ministero pubblica istruzione (avv. St. Mataloni) e Leone ed altro (n.c.).

Concorso - Prove d'esame - Condizioni storico-ambientali - Valutazione del giudice di legittimità - Esclusione.

Concorso - Prove d'esame - Prove orali - Formulazione delle domande - Insindacabilità - Limiti.

Insegnante medio - Preside - Istituto d'arte - Esame-colloquio - Ampiezza - Quesiti meramente nozionistici - Esclusione.

La valutazione delle condizioni storico-ambientali in cui si sono svolte le prove di un esame di concorso esula dai poteri cognitivi del giudice di legittimità, poiché, a tacer d'altro, tale valutazione richiederebbe una percezione diretta del « clima » d'esame, che, ovviamente, non può riscontrarsi a posteriori.

La Commissione giudicatrice di un concorso gode di ampia discrezionalità tecnica nella formulazione delle domande da sottoporre al candidato durante le prove orali, per cui eventuali profili di illegittimità degli atti concorsuali possono rilevarsi solo in presenza di una manifesta irrazionalità dei quesiti posti all'esaminando, ovvero nel caso in cui tutti od alcuni dei quesiti stessi appaiano completamente estranei alle materie in ordine alle quali, per espressa previsione legislativa o regolamentare, devono essere saggiate le capacità pratiche e la cultura del candidato medesimo.

Un esame-colloquio inteso ad acclarare l'attitudine di un candidato all'esercizio di funzioni direttive presso Istituti d'arte non può limitarsi a quesiti meramente nozionistici, ma deve necessariamente spaziare in settori affini e complementari, attraverso domande che siano idonee a rilevare la complessiva personalità professionale del candidato medesimo, a cui non è certamente estranea la proposizione verso l'uno o l'altro degli indirizzi metodologici applicabili al tipo d'insegnamento in questione.

500* 22 giugno 1979 — Pres. ANELLI, Est. NOCCELLI — Betelle (avv. ti Esposito ed Evangelisti) c. Commissione provinciale masi chiusi di Bolzano (avv. Guarino) e Martin Gasser (n.c.).

Interesse all'impugnazione - Criteri e principi generali - Nozione di interesse legittimo - Elementi qualificanti - Individuazione - Presupposti riduttivi.

Interesse all'impugnazione - Criteri e principi generali - Qualificazione dell'interesse - Estensione.

Interesse all'impugnazione - In tema di agricoltura e foreste - Maso chiuso - Revoca - Impugnazione - Promissario di immobile compreso in più ampio complesso costituito in maso chiuso - Ha interesse.

Se è vero che la nozione di interesse legittimo va riferita ad ogni situazione di interesse sostanziale (sia che si tratti dell'interesse alla conservazione di un bene giuridico già goduto, sia che si tratti dell'interesse alla realizzazione di un'utilità separata) che abbia non solo carattere « differenziato »

rispetto alla generalità, ma sia altresì « qualificato » per un certo grado di protezione ad esso accordato dall'ordinamento, e se è vero che individuare, rispetto ad una sfera di potere attribuito all'Amministrazione, quando, ed in che misura, possano selezionarsi interessi privati meritevoli di considerazione, è compito certamente difficile, specialmente nei casi nei quali la situazione soggettiva di cui si invoca la tutela non appare direttamente correlata all'esercizio della potestà amministrativa, né, quindi, direttamente presa in considerazione dalle norme regolative di tale potestà, tuttavia, una valutazione dell'interesse legittimo che si fondasse su presupposti eccessivamente riduttivi, in siffatte ipotesi, non solo contraddirebbe il criterio sistematico d'interpretazione e di metodo storico evolutivo, ma, soprattutto, rischierebbe di vanificare quel principio di generale giuridicizzazione delle situazioni soggettive incise (o suscettibili di essere incise) dall'esercizio del potere amministrativo, che comunemente si ritiene di poter desumere dal complessivo assetto costituzionale dei rapporti tra Amministrazione ed amministrati (artt. 24, 97, 103 e 113 Cost.).

La « qualificazione » dell'interesse (e cioè la valutazione della sua giuridicità, a fronte di una certa potestà discrezionale attribuita all'Amministrazione) va fatta non solo sulla base delle norme che espressamente attribuiscono il potere e lo organizzano in vista di determinati interessi pubblici da realizzare, ma anche in considerazione della complessiva tutela che l'ordinamento attribuisce a quell'interesse, in modo che, ancor prima dell'esercizio del potere, possa desumersi la rilevanza di una determinata situazione soggettiva che sia tale da imporsi all'attenzione dell'organo decidente, che non potrebbe prescindere senza tradire le stesse finalità di pubblico interesse assegnate dalla legge alla sua sfera di azione.

Tenuto conto dell'ampia formula legislativa contenuta nell'art. 34 T.U. 7 febbraio 1962 n. 8 delle leggi provinciali di Bolzano sull'ordinamento dei masi chiusi, che consente la proposizione della domanda di revoca del maso chiuso da parte di « chiunque vi abbia interesse », non può negarsi al promissario di un immobile compreso in un più ampio complesso costituito in maso chiuso — che è titolare non solo di una mera aspettativa ma di un vero e proprio diritto soggettivo consistente nella pretesa giuridicamente coercibile in forma specifica (art. 2932 Cod. civ.) di ottenere dalla controparte la prestazione promessa — l'interesse legittimo ad agire in sede amministrativa e giurisdizionale, in quanto solo un atto di esercizio della potestà discrezionale, che la legge attribuisce ai competenti organi amministrativi della materia de qua, potrebbe fargli conseguire con la promessa cessione, l'utilità sperata.

(*) Le decc. nn. 496 e 497 ordinano incompetenti; le decc. nn. 498 e 499 danno atto di rinunce.

FATTO — Il ricorso è diretto contro il provvedimento 21 gennaio 1977 col quale la Commissione provinciale masi chiusi di Bolzano ha confermato la decisione della Commissione locale che aveva rigettato l'istanza del Sig. Betelle intesa ad ottenere la revoca della qualifica di maso chiuso per l'immobile di proprietà della Sig.ra Martin Gasser.

DIRITTO. — Il ricorso è fondato.

Il sig. Betelle Mario aveva chiesto, prima alla Commissione locale di Bolzano e poi, con gravame gerarchico, alla Commissione provinciale, che fosse revocata la qualifica di « maso chiuso » di talune unità immobiliari della sig.ra Martin Gasser Margherita, tra cui un appartamento a lui promesso in vendita in virtù di regolare contratto preliminare; i due organi amministrativi avevano respinto tale istanza perché, a loro avviso, in pendenza

del giudizio civile diretto a produrre gli effetti reali del contratto non eseguito, il promissario dell'appartamento in questione non poteva considerarsi titolare di una situazione di interesse personale, diretto ed attuale, idoneo a legittimare la proposizione di una domanda di tale tipo.

Nel presente giudizio la difesa dell'Amministrazione ha ribadito tali concetti, precisando che il requisito dell'attualità dell'interesse deve essere riferito alla situazione soggettiva sostanziale di cui si invoca *ex adverso* la tutela, e non già al profilo processuale del potere d'azione qual'è previsto dall'art. 100 del Cod. proc. civ.

Il Collegio prende atto di tali chiarimenti, anche se non può fare a meno di rilevare che l'espressione « chiunque vi abbia interesse » (contenuta nell'art. 34 del T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto Pres. Giunta prov. n. 8 del 7 febbraio 1962) ha certamente condizionato le determinazioni dei due organi amministrativi, che hanno assunto a base delle loro decisioni una concezione di tipo processualistico dell'interesse legittimo, ormai da tempo superata sia in dottrina che in giurisprudenza.

Tuttavia, pur nel mutato profilo difensivo, le argomentazioni della resistente Amministrazione non possono condividersi.

In linea di principio, è ormai pacificamente riconosciuto che la nozione di interesse legittimo va riferita a ogni situazione di interesse sostanziale (sia che si tratti di un interesse alla conservazione di un bene giuridico già goduto, sia che si tratti dell'interesse alla realizzazione di un'utilità sperata) che abbia non solo carattere « differenziato » rispetto alla generalità, ma sia altresì « qualificato » per un certo grado di protezione ad esso accordato dall'ordinamento.

Individuare, rispetto a una sfera di potere attribuito all'Amministrazione, quando e in che misura possano selezionarsi interessi privati meritevoli di considerazione, è compito certamente difficile, specialmente nei casi, qual'è quello di cui qui si controverte, nei quali la situazione soggettiva di cui si invoca la tutela non appare direttamente correlata all'esercizio della potestà amministrativa né, quindi, direttamente presa in considerazione dalle norme regolative di tale potestà.

Tuttavia, ad avviso della Sezione, una valutazione dell'interesse legittimo che si fondasse su presupposti eccessivamente riduttivi, in siffatte ipotesi, non solo contraddirebbe il criterio sistematico d'interpretazione e il metodo storico evolutivo, che da più parti si ritiene non possa essere ignorato dal giudice — specie nei momenti di maggiore fermento sociale e di più rapidi mutamenti normativi — ma soprattutto rischierebbe di vanificare quel principio di generale « giuridicizzazione » delle situazioni soggettive incise (o suscettibili di essere incise) dall'esercizio del potere amministrativo che comunemente si ritiene di poter desumere dal complessivo assetto costituzionale dei rapporti tra Amministrazione ed amministrati (artt. 24, 97, 103 e 113 Cost.).

In tale prospettiva, ritiene la Sezione che la « qualificazione » dell'interesse (e cioè la valutazione della sua « giuridicità », a fronte di una certa potestà discrezionale attribuita all'Amministrazione) non solo va fatta sulla base delle norme che espressamente attribuiscono il potere e lo organizzano in vista di determinati interessi pubblici da realizzare, ma deve effettuarsi anche in considerazione della complessiva tutela che l'ordinamento attribuisca a quell'interesse, in modo che, ancor prima dell'esercizio del potere, possa desumersi che la rilevanza di una determinata situazione soggettiva sia tale da imporsi all'attenzione dell'organo decidente, che non potrebbe prescindere senza tradire le stesse finalità di pubblico interesse assegnate dalla legge alla sua sfera di azione.

Venendo al caso di specie, ove si consideri l'ampia formula legislativa, che consente la proposizione della domanda di revoca del maso chiuso da parte di « chiunque vi abbia interesse », non può convenirsi con l'interpretazione riduttiva suggerita dalla difesa dell'Amministrazione, perché la situazione di « interesse » legittimamente alla proposizione della domanda deve invece individuarsi — secondo quanto sopra detto — in una qualsiasi posizione soggettiva differenziata e « qualificata » che si atteggi in maniera tale, di fronte ai vari possibili modi di esercizio della potestà amministrativa, da poterne ricevere un pregiudizio: che, poi, tale situazione debba essere sacrificata o compressa nel concreto provvedere dell'Amministrazione, è circostanza che assume rilievo solo all'esito della complessa operazione amministrativa, e la valutazione della legittimità di tale azione sarà fatta tenendo conto del « grado » di tutela accordata dall'ordinamento a quella situazione soggettiva in comparazione con gli altri interessi, pubblici e privati, che vengono in rilievo nella complessiva area di esercizio del potere medesimo.

Ora, è chiaro che il promissario di un immobile, compreso in un più ampio complesso costituito in « maso chiuso », è titolare non solo di una mera aspettativa (e tanto meno di un'aspettativa di mero fatto), ma di un vero e proprio diritto soggettivo, consistente appunto nella pretesa, giuridicamente coercibile in forma specifica (art. 2932 Cod. civ.), di ottenere dalla controparte la prestazione promessa; affermare, come fa in questa sede la resistente Amministrazione, che l'interesse del promissario sia soltanto strumentale ed eventuale, significa confondere il risultato finale (cioè il trasferimento definitivo del diritto di proprietà) con il vincolo giuridico immediatamente nascente dal contratto preliminare; ancor peggio, significa negare *a priori* la giuridicità di tale rapporto obbligatorio di fronte al potere, conferito alla P.A., di concedere o negare la revoca della qualifica di maso del bene promesso in vendita: il che, dopo quanto s'è detto in ordine all'ambito della tutela giurisdizionale garantita in via di principio dalla Costituzione nei confronti dell'azione amministrativa, non può assolutamente accettarsi.

Va poi notata la curiosa inversione dei termini logici della questione operata dalla impugnata decisione della Commissione provinciale, laddove si afferma che solo all'esito del giudizio civile potrà valutarsi la consistenza dell'interesse del promissario in ordine alla domanda di revoca del maso: risulta invece evidente che il particolare regime giuridico da cui è retto tale istituto di diritto singolare vanifica *a priori* la possibilità di esecuzione del contratto preliminare, non essendo dubbio che il giudice civile non potrebbe, con una sentenza costitutiva, operare lo scioglimento dell'azienda masale al fine di consentire il trasferimento di uno degli immobili che ne fanno parte all'attuale ricorrente; a tanto si oppone il carattere indivisibile dell'azienda, poiché l'indivisibilità, essendo sancita da norme di ordine pubblico (quali sono quelle della legislazione provinciale in materia: cfr. C.C. 25 maggio 1956 n. 4; 26 gennaio 1957 n. 5; 26 gennaio 1957 n. 40; 23 giugno 1964 n. 55; 1° marzo 1972 n. 35, in questa *Rassegna* 1964, II, 268; 1972, II, 297) non potrebbe subire deroghe ad opera di atti di autonomia privata, e quindi neppure potrebbe venir meno per effetto di una pronuncia del giudice civile destinata ad attuare il vincolo obbligatorio nascente dal contratto preliminare; non va poi dimenticato che lo scioglimento dell'unità produttiva, necessariamente conseguente a una pronuncia di questo genere, comporterebbe anche l'annullamento, espresso o implicito, di un provvedimento amministrativo, certamente non consentito al Giudice ordinario (art. 4 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E).

Da tutto quanto sopra detto consegue che non solo l'interesse del pro-

missario assume rilevanza nell'ambito del procedimento amministrativo prima ancora che sul piano giurisdizionale, ma anche che la medesima situazione oggettiva, certamente « differenziata » e certamente « qualificata » dall'ordinamento, non potrebbe ricevere tutela se non, appunto, in sede amministrativa, perché solo un atto di esercizio della potestà discrezionale, che la legge attribuisce ai competenti organi amministrativi nella materia *de qua*, potrebbe far conseguire al destinatario della promessa cessione l'utilità sperata.

Naturalmente la qualificazione dell'interesse del promissario è fatta, in questa sede, in linea astrata, cioè tenendo conto, da un lato, della generale protezione accordata dall'ordinamento alla situazione soggettiva legittimante, e dall'altro, al grado di « vicinanza » di detta situazione rispetto all'area di esercizio della potestà amministrativa da cui essa potrebbe ricevere vantaggio o nocumento: che, poi, tale specifico interesse debba prevalere o soccombere rispetto all'interesse dell'assuntore del maso chiuso, o in confronto al più generale interesse sociale cui la costituzione dell'azienda masale risulta preordinata, è questione — secondo quanto sopra già precisato — che attiene al merito delle valutazioni amministrative, certamente demandate in via esclusiva alle competenti Commissioni previste dalla legislazione provinciale (i cui atti, ovviamente, potranno essere sindacati in sede giurisdizionale entro i consueti limiti di un ordinario giudizio di legittimità).

Va pertanto annullata l'impugnata decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi di Bolzano, cui incombe l'obbligo di pronunciarsi sul merito del ricorso gerarchico a suo tempo proposto dall'interessato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

501* 22 giugno 1979 — Pres. ANELLI, Est. NOCELLI — Bona ed altri (avv.ti Evangelisti e De Sanctis Mangelli) c. Provincia autonoma di Bolzano (avv. Guarino) e Ferreri (n.c.).

Interesse all'impugnazione - In tema di agricoltura e foreste - Maso chiuso - Costituzione in maso chiuso di fondo condotto a mezzadria - Impugnazione - Mezzadro - Ha interesse.

Se si considerano le facoltà e i poteri che al mezzadro competono sul fondo su cui si esercita l'impresa mezzadrile e se si considera, altresì, che nella progressiva evoluzione legislativa della materia i rapporti di mezzadria vanno sempre più assimilati a quelli di affitto con diretta conduzione del fondo, non può non trarsene la conseguenza che tali poteri e facoltà sono suscettibili di ricevere un immediato pregiudizio dall'inclusione del fondo assoggettato a mezzadria in un maso chiuso, cioè in una unità produttiva caratterizzata dall'indivisibilità per volontà di legge, dal tipo familiare dell'impresa che vi si esercita, dall'impronta personale legislativamente imposta alla conduzione della azienda stessa; pertanto, poiché non si tratta di pregiudizio futuro e solo eventuale, in quanto l'obiettiva incompatibilità dei due regimi giuridici e la prevalenza dei caratteri peculiari dell'istituto di tipo germanico sulla comune disciplina dei rapporti agrari determinano una effettiva ed immediata riduzione del contenuto tipico del diritto del concessionario del fondo, che resta in vita se, e nella misura in cui, appaia compatibile con i nuovi poteri spettanti all'assuntore del maso, sussiste l'interesse del mezzadro di un fondo ad impugnare il provvedimento che autorizza la costituzione del fondo stesso in maso chiuso (1).

(1) Cfr. dec. n. 600, *infra*, 1165.

(*) La decisione contiene anche altra massima identica alla seconda massima della dec. n. 500 che precede.